

ORSINI

ALLEGATO 18

ORIGINALE

COPIA

V. ORSINI

ECC.mo Signor Presidente della Repubblica

* * * * *

RICORSO STRAORDINARIO al CAPO DELLO STATO

ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971, n 1199

Il sottoscritto **Emidio Orsini**, nato in Ascoli Piceno il 17/01/1950, in proprio e nella qualità di Amministratore unico della Orsini S.r.l. , ed elettivamente domiciliato agli effetti del presente ricorso presso la propria abitazione in Ascoli Piceno, viale Treviri, 202, propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica


per la declaratoria di illegittimità

del Decreto N. 187/2007 **(Allegato)** sottoscritto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative aniracket ed antiusura, **Prefetto Raffaele Lauro**, Presidente del Comitato di Solidarietà, notificato in data 09.05.2007 dal Comando prov.le Carabinieri di Ascoli Piceno.

In tale Decreto si ravvisa una disparità di trattamento tra le vittime di usura "Bancaria" rispetto a quelle di usura "comune", difatti per le prime le somme erogabili corrispondono alla mera differenza tra gli interessi pagati e quelli al tasso soglia, il tutto in violazione delle L. 108/96, L. 44/99, art. 1815 c.c. , 644c.p. e norme Costituzionali in materia di Uguaglianza e pari dignità sociale.

FATTO e DIRITTO :

Il Decreto impugnato è stato emesso a seguito della mia richiesta, presentata in data 10/06/2005 alla locale Prefettura di Ascoli Piceno,



per accedere al fondo di solidarietà previsto dalla Legge 108/96 e dalla L. 44/99 in favore delle vittime di usura ed estorsione .

Presupposto per essere stato ammesso a beneficiare delle provvidenze predisposte dallo Stato è stato quello di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno il reato di usura del quale sono stato vittima .

Tale reato è stato perpetrato in mio danno da diversi **Istituti Bancari**.

Ciò che nello specifico si contesta è la legittimità del criterio di valutazione e quantificazione del danno da interessi usurari contenuto nel Decreto :

" VISTA la delibera n. 187/2007, adottata nella seduta del 3.4.2007, con la quale il citato Comitato ha rilevato che:

- *i soggetti indagati per il reato di usura nella fattispecie corrispondono ad enti abilitati nell'esercizio del credito, il danno da interessi usurari deve essere commisurato alla differenza tra l'importo totale degli interessi applicati dagli istituti di credito e quello risultante dall'applicazione del tasso soglia pro tempore, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96;*
- *non può ritenersi, al fine della quantificazione degli interessi usurari, applicabile l' art. 1815 cod. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 108/96 ...vengono considerati usurari, ai fini dell'erogazione da parte del Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, **gli interessi per la sola parte eccedente il c.d. tasso soglia...**" (Cfr. pag. 5 e segg. del Decreto)*

allegato).

Ciò che sostanzialmente emerge è che, visto che i soggetti indagati per usura corrispondono ad **"enti abilitati nell'esercizio del credito"**, per essi non valgono i criteri legali dettati dal codice civile e da quello penale. Cioè vi sarebbe una **sostanziale differenza di trattamento** se a compiere usura siano stati Istituti di Credito piuttosto che i criminali comuni che non sono abilitati alla intermediazione finanziaria.

Premesso che tale orientamento non trova fondamento in nessun indirizzo giurisprudenziale o dottrinale, esso è il mero frutto di una elaborazione concettuale formulata dal Comitato di Solidarietà.

Pertanto da tale orientamento si ricavano evidenti vizi di legittimità ed una **macroscopica violazione delle leggi** civili (art. 1815 e ss.) e penali (art. 644) ed una sostanziale lesione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento, espressamente tutelati in Costituzione. L' art. 1815 c.c. prevede al suo secondo comma che **"se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"**. Non si comprende per quale motivazione logico-giuridica si dovrebbe ammettere non operante tale norma quando a compiere usura sono le Banche. Addirittura l'art. 644 c.p. così come modificato dalla L. 108/96 **prevede delle aggravanti: "1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria immobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi**

svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale.

Tali aggravanti sussistono inegabilmente nella fattispecie che mi riguarda.

Sebbene la L. 44/99 preveda tempi brevi contenuti nell'arco di pochi mesi per il completamento dell'istruttoria, ad oggi, a distanza di quasi

due anni dalla mia domanda di accesso al fondo di solidarietà sono in corso nuove perizie per accertare i danni (Cfr. pag. 6 - 7 decreto

allegato).

Ciò che chiedo è che venga ristabilito un principio di uguaglianza nel trattamento dell'**usura bancaria** rispetto all'**usura comune**. Non è infatti comprensibile il motivo per il quale un reato commesso da Banche, per il quale sono previste inasprimenti di pena, debba comportare una risarcibilità del danno risibile, in quanto commisurata alla sola **differenza tra denaro effettivamente pagato e tasso soglia**.

Così facendo la **vittima di usura Bancaria** non solo è penalizzata dalla posizione dominante detenuta dagli Istituti di Credito, quali interlocutori necessari per esistere nel mercato, ma anche dalla disparità di trattamento che gli è riservata nei criteri di risarcibilità adottati dal Comitato di Solidarietà .

Spero che nel presente ricorso siano emersi i brocardi di diritto derivanti dal cuore della Costituzione e per i quali ritengo doveroso battersi, affinché vengano ristabiliti i principi di uguaglianza e di pari dignità sociale.

Lo scrivente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione

degli atti del procedimento .

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'Amministrazione vengano portati a conoscenza dello scrivente ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare .

Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27.07.1993, in G.U. 29.07.1993, n. 176, **si chiede** di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completa .

Si allega copia del provvedimento impugnato.


P.Q.M.

chiedo venga riformato il Decreto impugnato al fine di veder ristabiliti i criteri legali contenuti nelle sopraccitate leggi: 108/96, 44/99, art. 1815 c.c. , 644 c.p. , per le quali le somme che devono essere erogate dal Fondo di Solidarietà corrispondono a quelle degli interessi tutti pagati, dall'inizio del rapporto di conto corrente bancario, nei confronti di tutti gli Istituti di Credito inquisiti, oltre ai danni stimati ai sensi dell'art. 14, L. 108/96 e D.P.R. 455/99 .

Ascoli Piceno 23.05.2007

In Fede ,

EMIDIO ORSINI



RELATE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Ascoli Piceno, ho notificato il su esteso atto di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica a:

- **Commissario Straordinario del Governo** per il coordinamento delle iniziative aniracket ed antiusura, **Prefetto Raffaele Lauro**, Via Cesare Balbo, 39 – 00184 ROMA, inviando copia conforme all'originale a mezzo servizio postale nelle forme di legge;

24 MAG. 2007

